

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la sig.ra **TOMMASIN CHIARA**, nata a Piove di Sacco (PD) il 23/04/1980, C.F. TMM CHR 80D63 G693 A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC *fabioganci@pecavvpa.it* del foro di Palermo, e **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC *waltermiceli@pecavvpa.it* del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'**Avv. Salvatore Russo**, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC *fabioganci@pecavvpa.it*, *waltermiceli@pecavvpa.it*

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in

persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- Dell'**elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale** della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla **classe di concorso B018 - laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda - per la regione Veneto, elenco pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia con il decreto prot. n. 9452 del 15.04.2022, nella parte in cui tale elenco non include il nominativo di parte ricorrente;**
- Dell'**elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica** della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla **classe di concorso B018 - laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda - per la regione Veneto, elenco pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia con il decreto prot. n. 9454 del 15.04.2022, nella parte in cui tale elenco non include il nominativo di parte ricorrente;**
- dell'**esito della prova scritta** della suddetta procedura concorsuale, sostenuta da parte ricorrente in data 12 aprile 2022, nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti 66 punti anziché 74 punti;

- del **questionario a risposta multipla** somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 9, 17, 26 e 35;
- della **griglia di correzione** dei suddetti quesiti nn. 9, 17, 26 e 35.

**PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE,
ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,**

a **rettificare il punteggio** assegnato alla parte ricorrente in esito della prova scritta della procedura concorsuale per cui è causa, con attribuzione di punti 74 anziché di punti 66, e con conseguente inclusione della ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e la prova pratica della procedura concorsuale bandita con il D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso B018 - laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

1. La ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso ordinario bandito ai sensi del D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente classe di concorso B018 (laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la regione Veneto.
2. Per effetto dell'aggregazione delle procedure concorsuali con pochi candidati ai sensi del decreto dipartimentale 03 giugno 2020, n. 649, e all'Allegato 2 ivi richiamato, **l'ufficio Scolastico Regionale della Lombardia** è stato designato quale ufficio responsabile per lo **svolgimento delle prove orali e delle prove di laboratorio**

relativamente ai candidati della classe di concorso B018 **per la regione Veneto**.

3. Il concorso ordinario scuola secondaria per la classe di concorso del ricorrente, secondo le modifiche introdotte dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, si articola in una preliminare **prova scritta computer based** e in una **successiva prova orale e di laboratorio**. Tutte le prove concorsuali, ossia sia la prova scritta che la prova orale e di laboratorio secondo l'art. 3, prevedono una **soglia selettiva di 7/10**, nel senso che sono **superate soltanto dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100**.
4. Più precisamente, secondo l'art. 3, comma 1, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, la prova scritta, computer-based si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di **50 quesiti a risposta multipla, estratti a sorte da una banca dati predisposta a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione** conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; i quesiti a risposta multipla sono **articolati**, per i posti comuni, in **40 quesiti** volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa **5 quesiti** sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e, infine, **5 quesiti** sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

5. Secondo l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, ciascun quesito consiste in *“una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.
6. Ai sensi l'art. 3, comma 5, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, premesso che a ciascuna risposta corretta sono assegnati 2 (due) punti, *“La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”*.
7. Secondo l'art. 3, comma 8, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, i candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, la quale sarà a sua volta superata soltanto dai candidati che conseguiranno il punteggio minimo di 70 punti su 100.
8. Per la classe di concorso B018 (laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), in cui dopo la prova scritta è prevista sia la prova pratica che la prova orale, la commissione – ai sensi dell'art. 3, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 - ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio. Il voto della prova pratica-orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. **Superano la prova pratica-orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.**

*

9. Parte ricorrente ha svolto la prova scritta per la classe concorsuale B018 in data 12 aprile 2022.
10. Dopo la pubblicazione degli esiti della prova scritta sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, la ricorrente ha appreso

di aver conseguito un **punteggio pari a 66/100**, ossia un punteggio inferiore alla soglia di 70/10 utile per la partecipazione alle successive prove pratiche – orali.

11. Alla ricorrente sono stati attribuiti 66 punti anziché 74 punti perché il Ministero dell'Istruzione ha erroneamente considerato non corrette le risposte fornite ai quesiti nn. 9, 17, 26 e 35;

12. Senza l'erronea attribuzione di punti zero, anziché di punti 8 (2+2+2+2), per le risposte fornite ai quesiti nn. 9, 17, 26 e 35, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 74/100, ossia un punteggio utile per essere ammessa alla successiva prova orale-pratica.

DIRITTO

0. PREMESSE SULLA INCONFIGURABILITÀ DI CONTROINTERESSATI IN UNA PROCEDURA CONCORSUALE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO.

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte precisato che *“La posizione di controinteressato è riscontrabile solo in quei soggetti risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo in tale occasione l'eventuale esito positivo (di un'impugnativa) potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, ...dei promossi”*, che devono, di conseguenza, essere posti in grado di difendersi” (così, da ultimo, [Cons. Stato, Sez. III, Sent., \(data ud. 09/04/2022\) 26/04/2022, n. 3182](#)).

Infatti, è stato posto in rilievo da una granitica giurisprudenza che, **prima della formazione della graduatoria definitiva di merito non si identificano situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta il provvedimento di esclusione dalle ulteriori fasi del concorso**, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso (cfr. sui principi Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 729; sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261; 24 settembre 2012, n. 5084; 7 luglio 2008, n. 3382; sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 348).

L'elenco dei candidati ammessi la prova orale del concorso, lungi dal porsi come atto finale della procedura *de qua* (sì da fondare un interesse uguale e contrario a quello dell'odierna ricorrente e dunque tale da rendere in tali candidati configurabile la qualifica di controinteressati), si rivela atto meramente endoprocedimentale, predisposto dall'Amministrazione sulla base dei risultati della prima fase concorsuale.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali, dunque, non possono considerarsi controinteressati nel presente ricorso, non foss'altro perché essi potrebbero non superare la soglia selettiva di 7/10 dell'esame orale, con conseguente non inclusione nella graduatoria finale di merito.

La giurisprudenza ha, infatti, ulteriormente chiarito che **l'interesse qualificato, ed in quanto tale tutelabile, nasce con l'approvazione della graduatoria definitiva, cui segue la nomina dei vincitori**, considerato che, con tale atto, è attribuito al candidato utilmente collocato in graduatoria il "*bene della vita*" cui egli aspira, vale a dire il superamento della procedura selettiva e la conseguente assunzione, **mentre "non è qualificato e non è tutelabile l'interesse a confrontarsi**

con una platea più ristretta di candidati” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3774 e, In termini: Cons. Stato, sez. IV, n. 2467 del 2012, secondo la quale, “A fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati; laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è conseguentemente pretermesso assieme a quello del candidato escluso.

In conclusione, nei confronti del gravame proposto dai candidati ad un concorso cui sia stata negata l’ammissione alle prove scritte, ai fini dell’assunzione della veste di controinteressato in senso tecnico non è sufficiente avere superato la prova scritta, ma occorre essere utilmente collocati nella graduatoria finale.

*

- I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE E DELLA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DEI QUESITI NN. 9, 17, 26 E 35 DEL QUESTIONARIO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 23 DEL 5 GENNAIO 2022. ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

1. SUL QUESITO N. 9

La prima domanda contestata dalla ricorrente è la seguente:

B018 - VENETO
CF: TMMCHR80D63G693A

DOMANDA 9

La stesura è denominata a zig zag quando permette:

a	di ottenere un materasso con strati di tessuto discontinuo, effettuando un percorso interrotto in andata e in ritorno, con il diritto sempre sopra	
b	di ottenere un materasso costituito da strati di tessuto in continuo, effettuando un percorso di andata e ritorno con strati capovolti uno sì e uno no, ottenendo il diritto nella parte interna	X
c	di ottenere un materasso costituito da strati di tessuto discontinuo, effettuando un percorso interrotto solo in ritorno, ottenendo il diritto sopra e lo stesso verso	
*d	di ottenere un materasso con strati di tessuto in continuo, effettuando un percorso ininterrotto di andata e ritorno, con un continuo alternarsi di diritto e rovescio	

Punteggio: 0,00


Il quesito chiedeva al candidato di indicare cosa consente di ottenere la stesura del tessuto così detta “a zig zag”.

Il ricorrente ha indicato la risposta contrassegnata dalla lettera B (*“di ottenere un materasso costituito da strati di tessuto in continuo, effettuando un percorso di andata e ritorno con strati capovolti uno sì e uno no, ottenendo il diritto nella parte interna”*), mentre il Ministero dell’Istruzione considerava corretta la risposta contrassegnata dalla lettera D (*“di ottenere un materasso con strati di tessuto in continuo, effettuando un percorso ininterrotto di andata e ritorno, con un continuo alternarsi di diritto e rovescio”*).

Tutti i libri di testo in uso negli istituti tecnici ad indirizzo industria e artigianato, però, dimostrano che **la ricorrente ha fornito una risposta**

corretta.

E così, per esempio, dalla lettura del libro di testo di Grana Cosetta *"Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi"* Ed. San Marco (libro di testo adottato nella scuola dove la ricorrente insegna, ossia nell'Istituto Superiore Newton Pertini Camposampiero a indirizzo *"Industria e artigianato per il Made in Italy"*) emerge che nella stesura del tessuto denominata *"a zig zag"* **non può esserci un continuo alternarsi di dritto e rovescio**, ma ci sono **sempre strati capovolti dove si trovano due dritti nella parte interna, seguiti da due rovesci e così via**.



Il libro di testo già menzionato riporta anche uno schema esplicativo che dimostra la correttezza della risposta indicata dalla ricorrente:

TABELLA La stesura in simboli				
tipo	denominazione	simbolo	descrizione	abbinamento con il verso del tessuto
A	Stesura a zig-zag <i>dritto 1-2-3</i> <i>no 4</i>		Diritto dentro verso contrario	Corretta per i tessuti a verso indifferente e verso semiobbligato. Vietata per il verso obbligato.

2. SUL QUESITO N. 17

La seconda domanda contestata dalla ricorrente è la seguente:

B018 - VENETO
CF: TMMCHR80D63G693A

DOMANDA 17

Per effettuare lo sviluppo taglie manuale si procede:

*a	iniziando dalle lunghezze, poi sulle larghezze evitando di muovere le linee del prototipo	
b	iniziando dalle larghezze, poi sulle lunghezze muovendo le linee del prototipo il più possibile	
c	iniziando dalle larghezze, poi sulle lunghezze evitando di muovere le linee del prototipo	X
d	iniziando dalle lunghezze, poi sulle larghezze muovendo le linee del prototipo il più possibile	

Punteggio: 0,00

Il quesito chiedeva al candidato di indicare come procedere per lo sviluppo taglie manuale.

Il Ministero dell'Istruzione ha indicato come corretta la risposta A (iniziando dalle lunghezze, poi sulle larghezze evitando di muovere le linee del prototipo), mentre la ricorrente ha indicato la risposta contrassegnata dalla lettera C (iniziando dalle larghezze, poi sulle lunghezze evitando di muovere le linee del prototipo).

In realtà, entrambe le risposte devono considerarsi corrette in quanto è del tutto indifferente, per calcolare la taglia, iniziare dalle lunghezze o dalle larghezze, il risultato non cambia.


La ricorrente ha risposto alla domanda scegliendo l'opzione suggerita dal libro di testo di **Grana Cosetta "Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi"** Ed. San Marco (libro di testo adottato nella scuola dove la ricorrente insegna), ove si può leggere che "nonostante si eseguono due differenti movimenti, uno verticale e l'altro orizzontale, essi non sono distinguibili separatamente, ma si vedrà soltanto il risultato finale":

Qualunque movimento eseguito deve, comunque, essere **parallelo o perpendicolare al diritto filo (DF)**.

Ogni sviluppo è da considerarsi **un caso a sé**, perché, per scegliere il modo migliore di muoversi, è necessario interpretare correttamente le forme e i motivi presenti in quel determinato prototipo. Ciò è ancora più vero quando si è davanti a motivi particolarmente complessi.

Se si è **indecisi**, è opportuno osservare l'esatta posizione del punto da muovere, collocandolo, idealmente, sulla figura umana suddivisa nelle unità antropometriche. Se, neppure così, l'indecisione scompare, è bene considerare l'opportunità di confezionare il capo nelle taglie estreme (la più piccola e la più grande) e collaudarlo, sottoponendolo a prove di indosso.

Qualunque sia la tecnica o il metodo impiegato per realizzare lo sviluppo taglie, all'interno del modello ci saranno sempre due assi che non si muovono (l'uno orizzontale e l'altro verticale). Si tratta degli **assi di partenza o linee di start**, che cambiano secondo il modello, il capo, ecc.



Per ottenere il nuovo punto, a volte occorre muoversi sia verticalmente sia orizzontalmente.

DOMANDA n° 17

SVILUPPO MANUALE E DIGITALE: ACCORGIMENTI **RITAGLI**

Lo sviluppo taglie può essere eseguito manualmente o tramite software dedicato.

Per ogni metodo, sono necessari propri accorgimenti:

- in caso di sviluppo **manuale**, è bene muovere il prototipo il meno possibile;
- per gli sviluppi tramite **software**, è necessario indicare, per ogni punto fondamentale, le aliquote da applicare e tenere presente che, **nonostante si eseguano due differenti movimenti uno verticale e l'altro orizzontale, essi non sono distinguibili separatamente, ma si vedrà soltanto il risultato finale.**

DOMANDA n° 17

2. SUL QUESITO N. 26

B018 - VENETO
CF: TMMCHR80D63G693A

DOMANDA 26

Lo sviluppo taglie si realizza:

a	in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in centimetri solo nelle lunghezze e in millimetri nelle larghezze per taglie superiori e inferiori	
b	in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in centimetri solo nelle larghezze e in millimetri nelle lunghezze per taglie superiori e inferiori	
c	in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in centimetri nelle lunghezze e larghezze per taglie superiori e inferiori	X
*d	in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in millimetri nelle lunghezze e larghezze per taglie superiori e inferiori	


Punteggio: 0,00

Il quesito chiedeva al candidato di indicare come si realizza lo sviluppo taglie.

Il Ministero dell'Istruzione ha indicato come corretta la risposta D (*in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in millimetri nelle lunghezze e larghezze per taglie superiori e inferiori*), mentre la ricorrente ha indicato la risposta contrassegnata dalla lettera C (*in base alla tabella taglie, dopo aver preparato il cartone prototipo, distribuendo i valori di sviluppo espressi in centimetri nelle lunghezze e larghezze per taglie superiori e inferiori*).

In realtà, entrambe le risposte devono considerarsi corrette in quanto è

indifferente distribuire i valori di sviluppo in millimetri o in centimetri. La ricorrente ha risposto alla domanda scegliendo l'opzione suggerita dal libro di testo di **R. Parisi "Il nuovo officina della moda Vol.1"** **Cappelli editore** (libro di testo adottato nella scuola dove la ricorrente insegna), ove si può leggere che lo sviluppo manuale delle taglie avviene in centimetri.



2. SUL QUESITO N. 35

B018 - VENETO
CF: TMMCHR80D63G693A

DOMANDA 35

Per lo sviluppo taglie le regole X e Y si attribuiscono:

*a	La X alla variazione di lunghezza e la Y alla variazione di larghezza	
b	la X rimane ferma e si sposa solo la Y sia per la variazione di lunghezza sia per quella di larghezza	
c	le variazioni si alternano in base al modello a volte in X e a volte in Y	
d	la X alla variazione di larghezza e la Y alla variazione di lunghezza	X

Punteggio: 0,00

Il quesito chiedeva al candidato di indicare come si attribuiscono le


regole X e Y per lo sviluppo taglie.

Il Ministero dell'Istruzione ha indicato come corretta la risposta A (*La X alla variazione di lunghezza e la Y alla variazione di larghezza*), mentre la ricorrente ha indicato la risposta contrassegnata dalla lettera D (*La X alla variazione di larghezza e la Y alla variazione di lunghezza*).

Tutti i libri di testo in uso negli istituti tecnici ad indirizzo industria e artigianato, però, dimostrano che **la ricorrente ha fornito una risposta corretta.**

Si citano, per esempio:

- sia il volume **Grana C., Bellinello A. "Laboratori tecnologici ed esercitazioni Vol.1"** Ed. San Marco (fig.1)
- sia il volume **Parisi R. "Il nuovo officina della moda Vol.1"** Cappelli editore (fig.2)



23 Sviluppo manuale delle taglie

23.1 Grafico di sviluppo delle taglie • La gonna base

Taglia base 42, minima 40, massima 48.

Valori di sviluppo standard

Semicirconferenza vita	2 cm	Sono in cm, non in mm
Semicirconferenza bacino	2 cm	
Lunghezza gonna	1,5 cm	

Le frecce indicano la direzione per realizzare il grafico delle taglie superiori. Per quelle inferiori la direzione è contraria.

*** **

Il Ministero dell'Istruzione, dunque, predisponendo quesiti con più risposte esatte o con una risposta corretta considerata come errata, **ha anzitutto violato l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022**, ai sensi del quale ciascun quesito doveva consistere in *“una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.

Quanto all'ammissibilità e ai limiti di uno scrutinio in sede giurisdizionale in ordine alla formulazione tecnica dei quesiti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che sono *“Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione degli quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo”* (v. ex multis **T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Sent. n. 5051 del 28/10/2011**, e, nello stesso senso **T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent. n. 11049 del 28/10/2021**, secondo cui *“se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con*

referimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta" e Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 4862 del 13/09/2012, secondo cui "in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette - se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile".

*

Nel caso di specie, appare evidente come, in un questionario a risposta multipla, per eliminare ogni arbitrarietà e irrazionalità nella selezione, una sola risposta debba potersi considerare con certezza "esatta", mentre le altre risposte debbano considerarsi con certezza "non esatte", e ciò in base a criteri oggettivi che escludano ogni ambiguità e incertezza.

Ne può ovviamente considerarsi ammissibile una formulazione dei quesiti per cui alcune risposte siano da considerarsi *un po' più corrette* e altre un *po' meno corrette*, in base a **valutazioni soggettive, imponderabili e, come tali, arbitrarie.**

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sottolineato che *"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a*

risposta multipla (cfr. [T.A.R. Campania-Napoli sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051](#)).

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre *“nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative”* (v. [T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591](#)).

*

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel senso di ritenere che *“ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.* (v. [Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060](#) e, nello stesso senso, [Cons. Stato, Sez. III, Sent. 21/03/2022, n. 1999](#)), sicché, in altre parole, *“in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”* (v., ex plurimis, [Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158](#)).

*

Ora, avuto riguardo a questi fondamentali principî applicabili nella materia controversa, appare evidente come la formulazione dei quesiti odiernamente censurati sia errata e abbia pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente nella proficua continuazione dell'iter concorsuale.

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità della procedura selettiva, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori otto punti, per l'omessa considerazione di risposte che la stessa ha fornito in maniera corretta (in relazione ai quesiti nn. 9, 17, 26 e 35).

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla prof.ssa Tommasin di 74/100 (pari al punteggio conseguito + 8 punti relativi quesiti nn. 9, 17, 26 e 35), le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali e pratiche.

II. SULLA DOMANDA CAUTELARE.

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso calendarizzate a decorrere dal 06 maggio 2022.

Questa difesa, consapevole della giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Sezione, secondo la quale *“la mancata concessione di misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare* (v. decreto cautelare del TAR Lazio, sez. terza bis, n. 2600/2022), **chiede che sia ordinato all'amministrazione resistente, in accoglimento della domanda cautelare, di far partecipare la ricorrente ad una sessione suppletiva delle prove orali-pratiche del concorso per cui è causa.**

Per le suesposte considerazioni, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegna le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

IN VIA CAUTELARE

Ordinare all'amministrazione resistente di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso per cui è causa, con attribuzione di **punti 74/100 anziché di punti 66/100** e con conseguente **inclusione della sig.ra Tommasin Chiara nella lista dei docenti ammessi a una indicenda sessione suppletiva delle prove orali-pratiche della procedura concorsuale relativamente alla classe di concorso B018 - laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.**

NEL MERITO

Si chiede di annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali-pratiche del concorso per cui è causa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

ove ritenuto necessario, si chiede di disporre una verifica ovvero consulenza tecnica d'ufficio per constatare l'erroneità dei quesiti segnalati in ricorso.

*

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Roma, li 08.06.2022

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 8731/2022 del 29.10.2022, nel procedimento R.G. n. 6578/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 6578/2022).